

I nuovi codici giustificativi delle somme non soggette a ritenuta da indicare nella CU 2025

di Laura Mazzola

Convegno di aggiornamento

Novità della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche

Scopri di più

In vista della presentazione del modello di **certificazione unica 2025**, relativo al **periodo di imposta 2024**, in relazione ai **redditi di lavoro autonomo**, provvigioni e **redditi diversi**, occorre rilevare che i **codici da indicare nel campo 6** sono stati **parzialmente variati**.

Nel dettaglio, sono stati introdotti i **codici**:

- **16**, per le **somme che non hanno concorso, per il 50%, a formare il reddito complessivo**, relative ai compensi percepiti dai **lavoratori impatriati** che hanno **trasferito la residenza in Italia** a decorrere dal **periodo d'imposta 2024**, ai sensi [dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3, D.Lgs. 209/2023](#);
- **17**, per le **somme che non hanno concorso, per il 60%, a formare il reddito complessivo**, relative ai compensi percepiti dai **lavoratori impatriati** che hanno trasferito la residenza in Italia a decorrere dal **periodo d'imposta 2024**, ai sensi [dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3, D.Lgs. 209/2023](#);
- **25**, per le **indennità non assoggettate a ritenuta d'acconto** (si pensi alle indennità di maternità) **corrisposte ai soggetti in regime forfetario**, di cui all'[articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014](#), per le quali non si applica quanto disposto dall'[articolo 4, comma 6-septies, D.P.R. 322/1998](#);
- **26**, per le **indennità non assoggettate a ritenuta d'acconto** (si pensi alle **indennità di maternità**) **corrisposte ai soggetti in regime di vantaggio**, di cui all'[articolo 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011](#), per le quali non si applica quanto disposto dall'[articolo 4, comma 6-septies, D.P.R. 322/1998](#).

Di contro, è stato **eliminato il codice 24** collegato ai compensi, **non assoggettati a ritenuta d'acconto, corrisposti ai soggetti in regime forfetario**.

Tale eliminazione è conseguente all'**abolizione dell'obbligo di rilascio delle certificazioni uniche 2025 per i compensi corrisposti ai soggetti in regime forfetario o di vantaggio**.

Infatti, l'[articolo 3, D.Lgs. 1/2024](#), introducendo il comma 6-septies, all'[articolo 4, D.P.R. 322/1998](#), ha disposto l'**esonero dagli obblighi di certificazione**, a decorrere dal periodo d'imposta 2024, **per i soggetti che corrispondono compensi ai contribuenti che applicano il regime forfettario**, di cui all'[articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014](#), o il regime fiscale di **vantaggio** (c.d. contribuenti minimi), di cui all'[articolo 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011](#).

Per ciascuno dei codici indicati all'interno del punto 6 occorre indicare il corrispondente ammontare nel successivo **punto 7, denominato "Altre somme non soggette a ritenuta"**.

All'interno del punto 7, infatti, devono essere indicate le **somme**, diverse da quelle esposte nel precedente punto 5, **che non costituiscono**, per espressa disposizione di Legge, **reddito imponibile per il percipiente** e, pertanto, non assoggettate a ritenuta.

Si ipotizzi il caso di una **provvigione di 1.500 euro** corrisposta ad un **mediatore assicurativo** che **non si avvale dell'opera di dipendenti o di terzi**.

La **ritenuta**, come indicato all'[articolo 25-bis, comma 2, D.P.R. 600/1973](#), "*è commisurata al cinquanta per cento dell'ammontare delle provvigioni indicate al primo comma. Se i percipienti dichiarano ai loro committenti, preponenti o mandanti che nell'esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, la ritenuta è commisurata al venti per cento dell'ammontare delle stesse provvigioni*".

Ne discende che, nella fattispecie, la **ritenuta pari al 23%**, come indicato nel comma 1, dell'articolo 25-bis citato, **è commisurata al 50% di 1.500 euro**.

Pertanto, la **ritenuta è pari a 172,50 euro** e la **certificazione unica 2025** deve essere completata come di seguito riportato:

- all'interno del **punto 1**, deve essere indicata la tipologia reddituale individuata con la lettera "T";
- all'interno del **punto 4**, deve essere indicato l'ammontare lordo corrisposto, ossia **1.500 euro**;
- all'interno del **punto 6**, deve essere indicato il codice "21" per l'identificazione dei redditi esenti di cui al punto successivo;
- all'interno del **punto 7**, deve essere indicato l'ammontare delle altre somme non soggette a ritenuta, ossia il 50% di 1.500 euro (750 euro);
- all'interno del **punto 8**, l'imponibile soggetto a ritenuta, ossia l'altro **50% di 1.500 euro** (750 euro);
- all'interno del **punto 9**, l'importo della ritenuta d'acconto, ossia il **23% di 750 euro** (172,50 euro).



DATI RELATIVI ALLE SOMME EROGATE	Causale 1 T			
TIPOLOGIA REDDITUALE				
DATI FISCALI				
	Anno 2	Anticipazione 3 ☐	Ammontare lordo corrisposto 4 1.500,00	Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale 5
Codice 6 21	Altre somme non soggette a ritenuta 7 750,00		Imponibile 8 750,00	Ritenute a titolo d'acconto 9 172,50
	Ritenute a titolo d'imposta		Ritenute sospese	Addizionale regionale a titolo d'acconto